CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO

"RESIDENZE PER ARTISTI NEI TERRITORI" Edizione 2022-2024

Art. 43 DM MiCT n. 332/2017

CONVENZIONE TRIENNALE REGOLANTE I RAPPORTI TRA

Regione Puglia, Assessorato all'Industria Turistica e Culturale, Sezione Sviluppo Innovazione Reti, con sede in Bari presso la Fiera del Levante al Lungomare Starita n.4, Pad.107 - 70132 BARI - (C.F.: 80017210727) di seguito denominata *Regione*, in persona del Dirigente della Sezione, dott. Mauro Paolo Bruno.

	E
– . con sede a – C.F. e P.IVA	, nella persona del Legale rappresentante,
	Per la realizzazione del Progetto
	CUP:

Premesso che

- la Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l'arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce nello spettacolo una componente essenziale della cultura e dell'identità regionale e ne promuove iniziative di produzione e divulgazione;
- in attuazione dei predetti principi, la Regione ha approvato la Legge 29 aprile 2004 n. 6 "Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali".
- l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede la possibilità per il Governo di promuovere, in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata, la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
- l'articolo 43, comma 1, del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017 che prevede la stipula di specifici accordi di programma tra il Ministero della Cultura e una o più Regioni le cui finalità e i cui obiettivi sono stabiliti d'intesa, avente periodicità triennale, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nel rispetto del dettato costituzionale, concorrono alla promozione e alla organizzazione delle attività culturali, con particolare riguardo allo spettacolo in tutte le sue componenti;
- nell'ambito delle rispettive competenze e sulla base del principio della leale collaborazione, lo Stato e le Regioni favoriscono la promozione e la diffusione nel territorio nazionale delle diverse forme di spettacolo, ne sostengono la produzione e la circolazione in Italia e all'estero, valorizzano la tradizione nazionale e locale, garantiscono pari opportunità nell'accesso alla sua fruizione e promuovono la formazione del pubblico;

- con il D.M. n. 332/2017 il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha approvato i "Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163";
- in attuazione dell'art. 43 del D.M. n. 332/2017 con atto repertoriato n. 224/CRS del 03 novembre 2021 è stata sancita l'Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome che definisce obiettivi e finalità degli Accordi di Programma, prevedendo all'art. 1 comma 2, per il triennio 2022/2024, la sottoscrizione di un unico Accordo di Programma Interregionale che determini i principi e le finalità comuni, le linee guida per l'individuazione dei beneficiari, i requisiti e le condizioni per l'attuazione mediante bandi regionali;
- l'Accordo di programma disciplina regole e modalità omogenee di cofinanziamento e di gestione dei progetti di Residenza delle Regioni e Province autonome per il triennio 2022/2024 secondo quanto previsto dall'Intesa del 3 novembre 2021 ed è sottoscritto nella prima annualità del triennio con validità triennale e redatto conformemente a quanto previsto nello schema di Accordo allegato all'Intesa sancita il 3 novembre 2021;
- sulla base di quanto riportato nello schema di Accordo, alla Regione Puglia sono quindi attribuiti un Centro di residenza cinque progetti di Artisti nei territori, il cui cofinanziamento per l'anno 2022 è così stabilito: per parte MiC/DGS pari a Euro 200.000,00 per parte Regione pari a Euro 200.000,00;
- con DGR n. 481 del 11/04/2022, la Giunta Regionale della Puglia ha preso atto dell'intesa sancita tra Stato, Regioni e tra Governo, Regioni e Province autonome con atto repertoriato n. 224/CRS del 03 novembre 2021, e, in attuazione dell'art. 1, comma 2 dell'Intesa del 3 novembre 2021, ha autorizzato il Dirigente della Sezione Sviluppo, Innovazione, Reti alla sottoscrizione dell'Accordo di programma volto a disciplinare le regole e le modalità omogenee di cofinanziamento e di gestione dei progetti di Residenza delle Regioni e Province autonome per il triennio 2022/2024;
- l'Accordo di Programma è stato sottoscritto in data 21 aprile 2022;
- con Determinazione Dirigenziale n. 16 del 22 aprile 2022 si è provveduto all'approvazione dell'Avviso pubblico teso alla presentazione di progetti di Residenza Artistica per il triennio 2022/2024" da svolgersi nell'arco temporale compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno sul territorio della Regione Puglia;
- in data 11 maggio 2022, con determinazione dirigenziale n. 23 si è proceduto a rettificare per Errata Corrige l'"Avviso Pubblico per la selezione dei Progetti di Residenza Artistica per il triennio 2022/2024" dandone comunicazione attraverso il portale regionale e il bollettino ufficiale della Regione Puglia;
- in data 06 giugno 2022 è stato reso pubblico l'elenco dei soggetti che hanno presentato istanza secondo le modalità previste;
- con Determina del Dirigente della SEZIONE SVILUPPO INNOVAZIONE RETI n. 34 del 4 luglio 2022 si è
- in qualità di responsabile del procedimento, a mente del paragrafo 9.1 dell'Avviso Pubblico, si è provveduto alla valutazione formale delle istanze pervenute finalizzata alla verifica preliminare della completezza e regolarità della documentazione presentata e della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, i cui esiti sono stati approvati con Determinazione Dirigenziale n. 34 del 04/07/2022, che ha contestualmente nominato la commissione di valutazione di merito;
- con Determinazione Dirigenziale n. XX del XX/07/2022 si è provveduto ad approvare gli esiti della Commissione di valutazione oltre che effettuare l'impegno di spesa relativo alla quota di cofinanziamento statale del MIC e della quota di cofinanziamento regionale e ad approvare lo schema di Convenzione per i seguenti beneficiari che risultano ammessi a finanziamento come da verbali in atti della Commissione di valutazione di merito:

Centro di Residenza: "Cooperativa a r.l. Bottega degli Apocrifi" Capofila in raggruppamento – Progetto TRAC;

Artisti nei territori:

- Ente Teatro Le Forche Società Cooperativa a R.L Progetto: Futuro Prossimo Venturo
- Società Cooperativa impresa sociale ETS Eufonia Progetto: SGUARDI MERIDIANI
- TERRAMMARE SOCIETA' COOPERATIVA Progetto: EUDEMONIA
- Associazione ResExtensa Progetto: A.R.E.A. MEDITERRANEA Prima residenza di danza in Puglia
- Associazione Cultura e Musica G. Curci Progetto: Creative Tools- Contemporary Piano Recital
- Associazione Koreja Soc. Coop. Impresa Sociale Progetto: Fare un Teatro

Tutto ciò premesso le parti concordano e stipulano quanto segue:

ART. 1 - RECEPIMENTO DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse, la corrispondenza intrattenuta tra le parti e il progetto presentato dal ______ approvato dalla Regione Puglia con DD XX del XX/07/2022, costituiscono parte integrante del presente Contratto.

ART. 2 - OGGETTO

Per l'annualità 2022, la quota di cofinanziamento assegnata è pari a € XX.XXX,00 (s /00), di cui € XX.XXX;00 (s /00) quale quota del cofinanziamento del MiC, e € XX.XXX;00 (s /00) quale quota del cofinanziamento della Regione Puglia. I rimanenti € XX.XXX,00 sono la quota a carico del realizzatore del progetto.

Per quanto concerne il secondo e il terzo anno del triennio (le annualità 2023 e 2024), il soggetto beneficiario dovrà presentare:

- entro il termine del 31 marzo 2023, 2024 e 2025, il consuntivo dell'anno precedente;
- entro il termine 15 febbraio 2023 e 2024 il programma dettagliato di ciascun anno,

corredato dal relativo bilancio preventivo, che dovrà porre in evidenza il mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi dell'anno di attribuzione.

L'assegnazione del contributo per dette annualità è subordinata ad una nuova determina dirigenziale di concessione e impegno di spesa, alla verifica del mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi del primo anno e alla sufficiente disponibilità di risorse sui capitoli del bilancio del MIC/DGS e della Regione Puglia.

ART. 3 – OBBLIGHI del Realizzatore

Il legale rappresentante del_____è responsabile, nei limiti previsti dal presente atto, dell'attuazione del progetto oggetto della presente convenzione, conformemente al principio di sana gestione finanziaria, buon andamento dell'azione amministrativa e trasparenza.

In particolare il soggetto beneficiario è tenuto a:

- inviare, alla Sezione Sviluppo Innovazione Reti della Regione Puglia entro il termine di 10 giorni (dieci giorni)
 dalla notifica, la Convenzione debitamente sottoscritta con firma digitale per accettazione da parte del Legale
 rappresentante del Raggruppamento;
- applicare e assicurare il rispetto, in quanto applicabili, delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n.15/2008 e Regolamento regionale n.20/2009 in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
- assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'ART. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche;
- assicurare l'operatività dell'annualità del progetto entro il termine del **31 dicembre di ogni anno**, fermo restando eventuali proroghe connesse per effetto dell'emergenza Covid-19.
- porre in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione del progetto nei tempi previsti;
- fornire alla Regione ogni altra informazione necessaria e utile a definire lo stato di attuazione del progetto;
- comunicare tutte le iniziative relative al progetto sul sito www.residenzeartistiche.it
- aderire e partecipare alle attività di Monitoraggio;
- agevolare la Regione, dando piena collaborazione in ogni stato del procedimento di attuazione, nell'acquisizione di tutte le informazioni e di tutti i dati dell'operazione, permettendo l'applicazione di ogni forma di controllo;
- presentare la rendicontazione per ogni annualità, **non oltre 90 giorni** dalla conclusione delle attività oggetto della presente convenzione;
- restituire eventuali somme non utilizzate e/o spettanti, oltre a risarcire ogni eventuale danno che dovesse prodursi alla Regione;
- comunicare tempestivamente alla Regione qualsiasi fatto determinante la perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione al contributo

ART. 4 - SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese direttamente imputabili al programma di attività e sostenute dal Soggetto assegnatario del cofinanziamento derivante dall'Accordo di Programma Interregionale, effettivamente sostenute e pagate, opportunamente documentate e riferite all'arco temporale, di cui al progetto presentato, secondo le modalità

previste dall'art 6.4 dell' AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PROGETTI PER UN CENTRO DI RESIDENZA E RESIDENZE PER ARTISTI NEI TERRITORI Anno 2022

ART. 5 - MODALITÀ DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

A seguito della sottoscrizione della Convenzione da parte del legale rappresentante, l'erogazione del contributo di co-finanziamento, pari a € ______, come determinato per l'annualità 2022, sarà effettuata in due tranche secondo le seguenti modalità::

- eventuale anticipazione corrispondente all'80% del contributo assegnato, successivamente alla presentazione di DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ;
- saldo, pari al restante 20% del contributo assegnato, a conclusione del progetto e successivamente alla
 presentazione del consuntivo finanziario e della relazione sull'attività svolta, da effettuare entro i termini e
 alle condizioni stabilite nel precedente art. 4, e comunque entro e non oltre 90 giorni dal termine delle
 attività;

L'importo	sarà	erogato,	previa	formale	richiesta,	sul	conto	corrente	bancario	indicato	dal	legale	rapprese	ntante
della														

Non si procederà alla liquidazione del contributo se il soggetto beneficiario non risulti essere in regola con le contribuzioni fiscali e previdenziali (DURC – Documento Unico di Regolarità contributiva REGOLARE).

ART. 6 - COFINANZIAMENTO - RENDICONTAZIONE

Il bilancio consuntivo deve riferirsi al costo totale delle attività.

La Regione co-finanzierà per un massimo del 80 per cento *dei costi ammissibili* e comunque *nei limiti del deficit accertato*. La restante quota a completamento del budget, dovrà essere garantita con risorse proprie del soggetto titolare della residenza.

Ai fini della rendicontazione si richiamano le modalità e regole previste nell'art.13 dell'"Avviso pubblico di selezione progetti per un centro di residenza e residenze per artisti nei territori", approvato con D.D. n.16/2022, che si intende integralmente richiamato nei limiti delle azioni previste nel progetto oggetto del presente contratto. Il consuntivo, va redatto annualmente, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dalla Regione, che prevede:

- 1. Lettera di trasmissione
- 2. Programma di attività effettivamente svolto
- 3. Schema di bilancio consuntivo che comprende
 - a. L'elenco dei riferimenti della documentazione attestante le spese e le entrate riportate nello schema di bilancio;
 - b. La copia dei contratti stipulati tra soggetto ospitante e artisti e/o formazioni artistiche ospitati in residenza

Per quanto non siano chiesti a consuntivo gli originali di spesa, la Regione si riserva la facoltà di richiedere l'esibizione di tutti o di parte degli originali di spesa rendicontati. Ogni giustificativo di spesa, si ricorda, dovrà essere composto da:

- i. richiesta preventivo;
- ii. contratto o accettazione preventivo o incarico;
- iii. fattura o ricevuta;
- iv. bonifico quietanzato (non sono ammesse le "disposizioni di bonifico", ma dovrà essere evidente la quietanza: la stampa del bonifico deve riportare la dicitura "eseguito");
- v. estratto conto con evidenza del pagamento uguale al bonifico;

Ogni documentazione di spesa difforme da quanto previsto dal presente Articolo non sarà considerata valida e la conseguente spesa dichiarata inammissibile.

ART. 7 – DECADENZA REVOCA E RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO

L'entità del cofinanziamento è proporzionalmente ridotta nel caso in cui il bilancio consuntivo di attività trasmesso presenti, per l'annualità di riferimento, una riduzione sull'importo a carico del beneficiario.

Nel caso in cui tale riduzione risulti pari o superiore al 50%, il cofinaziamento sarà revocato.

Nel caso si rilevi dalla documentazione a consuntivo una mancata o parziale attuazione delle attività previste nel progetto, La Regione provvederà alla revoca o alla riduzione del contributo assegnato, ed al recupero totale o parziale dello stesso.

Variazioni sostanziali intervenute nel programma di attività dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Regione Puglia che ne farà oggetto di nuova valutazione ed eventualmente rideterminerà l'entità del contributo.

ART. 9 - NATURA DEL PRESENTE ACCORDO

Le Parti si danno reciprocamente atto che con il presente contratto non intendono dare vita ad una organizzazione comune, associazione, anche in partecipazione, "joint venture", consorzio ovvero altro. In relazione a quanto sopra, pertanto la Regione resta totalmente estranea ai rapporti che porrà in essere con i propri dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori di beni e servizi e, pertanto, sarà esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle obbligazioni derivanti dai sopraindicati rapporti;

ART. 10 - INADEMPIMENTI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempimento delle obbligazioni nascenti dal presente atto, la Regione potrà intimare per iscritto all'inadempiente di porvi rimedio, mediante formale comunicazione di diffida ad adempiere. Tale comunicazione avverrà esclusivamente tramite PEC.

La parte intimata, dopo aver provveduto ad adempiere ne darà comunicazione scritta via PEC alla Regione, per eventuali verifiche.

Qualora la Parte intimata non abbia provveduto a porre rimedio all'inadempimento imputatogli, la Regione, contestando in modo circostanziato l'inadempimento degli obblighi contrattuali, potrà comunicare, sempre via PEC, la sua volontà di ritenere risolta la Convenzione o una parte autonoma di essa.

Le parti pattuiscono espressamente che in caso di risoluzione dell'atto per inadempimento imputabile alla la stessa sarà tenuta a restituire gli importi ricevuti per le prestazioni contestate e per quelle non ancora eseguite, salvo ed impregiudicato l'eventuale diritto al risarcimento del danno. Saranno comunque fatte salve, anche ai fini del corrispettivo, le prestazioni non contestate e quelle regolarmente eseguite.

Il recesso o la risoluzione consensuale hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di contratto già eseguita.

ART. 9 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Le parti, mediante la sottoscrizione della presente Convenzione, identificato **CUP**:

assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'ART. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche. Il realizzatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione della notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria. In particolare il Legale Rappresentante si impegna a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi al fine di poter procedere alla successiva liquidazione del finanziamento previsto. Il legale rappresentante si impegna a comunicare il codice CUP ai propri fornitori per contratti connessi al finanziamento in parola, acquisire i relativi conti correnti dedicati, e trasferite le informazioni raccolte.

ART. 10 - NORME FINALI

Qualsiasi atto aggiuntivo o modifica al presente Contratto sarà ritenuto nullo se non risulterà stipulato per atto scritto, firmato dalle parti e successivo alla data del presente contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti si rifanno alle vigenti norme legislative e alle altre disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, che si intendono espressamente richiamate e sottoscritte.

Art. 11- PRIVACY

Con riferimento all' informativa fornita ex art. 13 D. Lgs. 196/2003, la_______ dichiara, di avere preso atto di tale informativa e dei diritti riconosciuti dallo stesso D. Lgs.196/2003. Per tutti i dati di cui all'informativa stessa, sottoscrivendo il presente Protocollo, dichiara di acconsentire al trattamento, ivi compresa la comunicazione, diffusione e trasferimento anche all'estero, dei propri dati personali, per le finalità e nei limiti indicati dalla menzionata informativa.

ART. 12 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere a seguito dell'interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Bari.

Art. 13 - RINVIO NORMATIVA APPLICABILE

Resta inteso che, per quanto non espressamente menzionato nella presente *convenzione* si rinvia all'Avviso pubblico approvato con DD n. 16 del 22 aprile 2022, come corretto dalla DD n. 23 dell'11 maggio 2022, e alla disciplina civilistica applicabile nella Comunità Europea.

ART. 14 DURATA DEL CONVENZIONE

Fermo restando che le attività, oggetto della presente Convenzione, devono essere realizzate annualmente dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, per il triennio 2022/2024, la presente convenzione scade con l'approvazione della rendicontazione consuntiva dell'ultima annualità, e comunque, non oltre il **30/07/2025**.

Eventuali modifiche alle suddette date saranno autorizzate dalla Regione per iscritto.

ART. 15 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni dovranno essere effettuate ai seguenti recapiti:

PER LA REGIONE PUGLIA:

SEZIONE SVILUPPO INNOVAZIONE RETI n. di telefono: 0805406500

e-mail mp.bruno@regione.puglia.it

PEC: culturaeturismo.innovazione.regione@pec.rupar.puglia.it

PER IL SOGO	GETTO REALIZZATORE	n. di telefono	
	PPRESENTANTE		
(luogo)	(data)		
Il legale rap	presentante		(timbro e firma